



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI**

**ORDINANZA N. 85/2018**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO LUNGO LA CONDOTTA SOTTOMARINA DI APANI – SOC. MIARSUB S.R.L. DI MACCARESE (RM).-**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTA l'istanza con allegati presentata in data 06/08/2018 dalla Miarsub S.r.l. con sede in Maccarese (Rm) in via Campo Salino 933 intesa ad ottenere l'emanazione di apposito provvedimento di polizia marittima per l'effettuazione di lavori di valutazione di rischio bellico lungo l'asse della condotta di Apani;

VISTA il nulla osta del Comune di Brindisi trasmesso con nota avente prot nr.93043 in data 26/09/2018;

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) resa esecutiva con Legge 21 Dicembre 1977, n. 1085;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni/incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino, nonché assicurare il regolare svolgimento dell'attività di che trattasi;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

**RENDE NOTO**

che dal 24/10/2018 per 10 giorni lavorativi, condimeteo permettendo, lo specchio acqueo al largo della località Apani e più precisamente lungo l'asse compreso tra i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS84):

a) 40°41'59.15"N - 017°50'06.29"E

b) 40°42'52.18"N - 017°51'33.81"E

c) 40°42'49.77"N - 017°51'44.44"E

meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, sarà interessato da attività di valutazione di rischio bellico sulla la condotta sottomarina.

Detta attività verrà svolta mediante l'utilizzo della M/b "ADRIANO J" CV2299 e di tecnici ed attrezzatura specializzata.

Pertanto

**ORDINA**

**Articolo 1 - interdizione dello specchio acqueo**

1. A partire dal giorno 24/10/2018 per 10 giorni lavorativi, lo specchio acqueo di cui al RENDE NOTO è interdetto alla balneazione, alla navigazione, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività subacquea e di superficie ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare.

2. Sono esclusi dal divieto, di cui al precedente comma, le unità ed il personale della ditta esecutrice dei lavori.

### **Articolo 2 – Obblighi a carico della Ditta esecutrice**

- a) I mezzi impiegati dovranno mantenere un costante contatto nei modi ritenuti opportuni con la Capitaneria di porto di Brindisi;
- b) il responsabile dovrà adottare tutti i provvedimenti di sicurezza atti a prevenire qualsiasi possibilità di incidente connesso con le operazioni di che trattasi, procedendo con tutte le cautele possibili per prevenire eventuali situazioni di pericolo;
- c) il responsabile dovrà, inoltre fornire comunicazione alla Capitaneria di porto di Brindisi dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dell'attività di che trattasi, eventuali ritardi/sospensioni, programmazione ed evoluzione della stessa;
- d) le operazioni devono avvenire esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate, entro i normali limiti di sicurezza previsti per la tipologia del natante impiegato;
- e) prendere visione delle Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e consultare le pubblicazioni nautiche in vigore;
- f) spostare i mezzi navali impiegati a semplice richiesta dell'Autorità Marittima per superiori esigenze militari o di sicurezza;
- g) concludere le operazioni entro la data indicata comma 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza;
- h) astenersi dal compiere l'attività in questione ovvero interrompendola qualora l'area oggetto delle operazioni non risulti sgombera;
- i) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Brindisi qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;
- j) durante le attività, i mezzi navali impiegati dovranno essere regolarmente armati ed equipaggiati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione e delle norme in materia assicurativa, previdenziale e antinfortunistica;
- k) compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;
- l) munirsi delle autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre autorità, necessarie per l'attività di cui trattasi.

### **Articolo 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona interdetta**

E' fatto obbligo a tutte le unità navali in navigazione in prossimità dello specchio acqueo di cui al rende noto, di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla navigazione oltre che non creare intralcio allo svolgimento delle operazioni, mantenendosi a distanza di sicurezza dalle imbarcazioni impegnate.

### **Articolo 4 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità**

1. La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi;

2. l'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
3. la Ditta esecutrice, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 2 commi da a) a l).

#### **Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni**


1. I contravventori alla presente Ordinanza:
  - a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
  - b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla sezione "ordinanze" del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi> e, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Brindisi, 17/10/2018

p. IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Giovanni CANU t.a.  
IL COMANDANTE IN II  
C.F.(CP) Francesco STAGIRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 07/03/2005 n.°82
--

ALCA



LEGENDA

AREA DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO MQ 28.800 CIRCA

COORDINATE WGS84	
LATTUDINE	LONGITUDINE
A 40°41'59.15"N	17°50'06.29"E
B 40°42'52.18"N	17°51'33.81"E
C 40°42'49.77"N	17°51'44.44"E

MIAR SUB S.r.l.  
Via Campo Salino, 832  
00057 Manziana (RM)  
Tel. 06/65563300  
P. IVA 04599821002  
Cod. Fisc. 01167570-27